



Comune di Livigno

Provincia di Sondrio – 1.816m s.l.m. – Zona extradoganale
CF: 83000850145 – Plaza dal Comun, 93 – 23030 – Livigno
Tel. 0342/991111 – FAX: 0342/1852036 – www.comune.livigno.so.it
Posta Elettronica Certificata: comune.livigno@legalmail.it

**Approvato con
Delibera del Consiglio Comunale
n. 70 del 27.09.2017**

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E IL RIPARTO DI TABACCHI
LAVORATI DESTINATI ALLA VENDITA NEL TERRITORIO
EXTRADOGANALE DEL COMUNE DI LIVIGNO
(Aggiornato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 01.10.2018)**

SOMMARIO

Articolo 1	OGGETTO FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 2	DEFINIZIONI
Articolo 3	MODALITÀ DI RICHIESTA LICENZA SPECIALE TABACCHI E ASSEGNAZIONE QUANTITATIVO
Articolo 4	CRITERI DI RIPARTO DEL CONTINGENTE TABACCHI E OBBLIGHI DERIVANTI
Articolo 5	ASSEGNAZIONE DEL QUANTITATIVO TABACCHI
Articolo 6	MODALITÀ DI RICHIESTA E RILASCIO AUTORIZZAZIONI TABACCHI
Articolo 7	CONDIZIONI DI VENDITA
Articolo 8	VERIFICHE REQUISITI
Articolo 9	APPLICAZIONE DEI DIRITTI SPECIALI
Articolo 10	DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Articolo 1
OGGETTO FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina:
 - Le modalità di presentazione delle richieste volte ad ottenere l'autorizzazione alla vendita e l'assegnazione del quantitativo tabacchi lavorati;
 - I criteri per il riparto e le modalità di assegnazione di tabacchi lavorati destinati alla vendita;
 - Le modalità di presentazione delle richieste volte ad ottenere l'autorizzazione preventiva per l'introduzione di tabacchi lavorati nel Comune con conseguente versamento dei *Diritti Speciali* e scarico del *Contingente Tabacchi* annualmente assegnato.
2. La finalità è di assicurare la gestione delle procedure secondo i criteri di efficienza, economicità, imparzialità, funzionalità e trasparenza.
3. Il presente regolamento si applica ai titolari di *Esercizi Pubblici* ed *Esercizi Commerciali* che intendono richiedere o rinnovare la *Licenza Speciale* per la rivendita di tabacchi lavorati nel territorio del Comune.

Articolo 2
DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento:
 - a. per **Contingente Tabacchi** si intende il quantitativo di tabacchi lavorati, annualmente autorizzato ex L. 907/1942¹ dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, destinato ad essere introdotto nella zona extradoganale del Comune;
 - b. per **Esercizio Pubblico** si intende l'esercizio abilitato alla somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (Bar e Ristoranti);
 - c. per **Esercizio Commerciale** si intende l'esercizio di vicinato e l'esercizio di media struttura, abilitato alla vendita dei prodotti di cui alla L. 762/1973². Vengono considerati *Esercizi Commerciali*, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, le sole attività attinenti alla rivendita di tabacchi la cui superficie di vendita sia occupata, per singola tipologia di vendita o per somma di più tipologie, per oltre il 50% da:
 - vendita di articoli per fumatori e prodotti da fumo;
 - vendita di generi alimentari [freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, compresi il pane, il latte e derivati e le bevande, anche alcoliche (esclusi soltanto i prodotti ortofrutticoli freschi, le carni fresche delle specie ittiche e le carni fresche e congelate delle altre specie animali, le carni di bassa macelleria e le frattaglie)] e vendita di dolciumi [freschi, conservati e comunque preparati e confezionati (esclusi i generi di pasticceria e gelateria)];
 - vendita di prodotti per l'igiene e la cura della persona nonché prodotti cosmetici e di profumeria;
 - vendita di prodotti di cancelleria, cartoleria e valori bollati.
 - d. per **Licenza Speciale Tabacchi** si intende l'autorizzazione rilasciata annualmente ex D.M. 09.10.1934³ dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – alla persona fisica titolare di un *Esercizio Pubblico* ovvero di un *Esercizio Commerciale*, con l'indicazione, espressa in chilogrammi, del quantitativo di tabacchi lavorati assegnato in quota parte sul *Contingente Tabacchi* autorizzato nell'anno di riferimento;
 - e. per **Autorizzazione Tabacchi** si intende l'autorizzazione preventiva all'introduzione, rilasciata dall'Ufficio Tributi del Comune, nella quale sono indicati il titolare della *Licenza Speciale*

¹ Legge 17.07.1942 n. 907 “Legge sul monopolio dei Sali e dei tabacchi”, pubblicata in G.U. 25.08.1942 n. 95.

² Legge 01.11.1973 n. 762 “Istituzione a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno di un diritto speciale su generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali”, pubblicata in G.U. 01.12.1973 n. 310.

³ D.M. 09.10.1934 “Norme per disciplinare l'istituzione e l'esercizio nel Comune di Livigno dei depositi all'ingrosso e dei negozi di minuta vendita di alcuni prodotti”, pubblicato in G.U. 17.10.1934 n. 244.

Tabacchi, i chilogrammi di tabacchi lavorati di cui è stata autorizzata l'introduzione e il fornitore degli stessi;

- f. per ***Diritto Speciale*** si intende la percentuale di prelievo economico nella vendita di prodotti soggetti a particolari agevolazioni fiscali, come previsto dall'art. 2 della L. 762/1973⁴ a favore del Comune.

Articolo 3

MODALITÀ DI RICHIESTE LICENZA SPECIALE TABACCHI E ASSEGNAZIONE QUANTITATIVO

1. La richiesta per il rilascio o il rinnovo della *Licenza Speciale Tabacchi*, da inoltrare al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il tramite del Comune, deve essere redatta utilizzando i modelli allegati rispettivamente sub) A e sub) B e pervenire all'Ufficio Tributi entro il termine perentorio del 31 ottobre di ciascun anno.

L'attività commerciale sia per l'*Esercizio Pubblico* che per l'*Esercizio Commerciale*, nel caso di richiesta di nuova *Licenza Speciale Tabacchi*, deve essere iniziata al 1° gennaio dell'anno di efficacia della licenza.

2. Al fine della formulazione della proposta di riparto annuale del *Contingente Tabacchi* che il Comune è tenuto a comunicare ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i richiedenti la *Licenza Speciale Tabacchi* devono altresì presentare all'Ufficio Tributi, sempre entro il termine perentorio del 31 Ottobre di ogni anno, richiesta di assegnazione quantitativo tabacchi utilizzando i modelli allegati sub) C per gli Esercizi Pubblici e sub D) per gli Esercizi Commerciali. Per questi ultimi, in particolare, la richiesta deve specificare:

- i ricavi lordi complessivi conseguiti nell'anno precedente la richiesta di rinnovo con esclusivo riferimento all'esercizio commerciale in cui viene effettuata la vendita dei tabacchi (in assenza di indicazione verrà attribuito il valore di 0 zero). Si precisa che i ricavi lordi dichiarati dagli esercenti la vendita esclusiva di profumi e tabacchi, saranno ridotti del 90% ai fini dell'assegnazione del quantitativo di tabacchi⁷.

- l'intenzione o meno di richiedere l'assegnazione di un quantitativo di tabacchi lavorati inferiore rispetto alla quantità assegnata l'anno precedente e comunque non superiore alla quantità risultante dalla nuova assegnazione.

Le richieste pervenute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione.

3. L'Ufficio Tributi provvede alla trasmissione delle richieste di cui al comma 1 al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al fine del rilascio, da parte dello stesso, delle Licenze Speciali Tabacchi valide per l'annualità successiva ai sensi degli Artt.1 e 2 del D.M. 09.10.1934⁵.
4. L'Ufficio Tributi provvederà poi a comunicare agli interessati l'avvenuto rilascio delle *Licenze Speciali Tabacchi* onde consentire il ritiro delle stesse.

Articolo 4

CRITERI DI RIPARTO DEL CONTINGENTE TABACCHI E OBBLIGHI DERIVANTI

1. La proposta di riparto del *Contingente Tabacchi* viene formulata in maniera differenziata a seconda della tipologia di esercizi.

⁴ V. nota N.2

⁵ V. nota N.3

⁷ Comma modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.69 del 01.10.2018

2. Per gli **Esercizi Pubblici** (tipo **A**) posti in quota a servizio degli sciatori che fruiscono degli impianti di risalita e/o degli escursionisti di montagna, è prevista l'assegnazione di un quantitativo massimo per ciascuno di essi di Kg. 30 di tabacchi lavorati, con la precisazione che:
 - sussiste l'obbligo del ritiro del quantitativo assegnato, pena l'attribuzione, per il solo anno successivo, di un quantitativo pari al quantitativo ritirato nell'anno di riferimento;
 - a coloro i quali conducono nello stesso fabbricato due o più esercizi pubblici con accesso esterno in comune verrà assegnato un solo quantitativo di Kg. 30 seguendo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta;
3. Per tutti gli altri **Esercizi Pubblici** (tipo **B**) è prevista l'assegnazione di un quantitativo massimo per ciascuno di essi di Kg. 50 di tabacchi lavorati, con la precisazione che:
 - sussiste l'obbligo del ritiro del quantitativo assegnato, pena l'attribuzione, per il solo anno successivo, di un quantitativo pari al quantitativo ritirato nell'anno di riferimento;
 - a coloro i quali conducono nello stesso fabbricato due o più esercizi pubblici con accesso esterno in comune verrà assegnato un solo quantitativo di Kg. 50 seguendo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta;
 - colui il quale è conduttore nello stesso stabile anche di un *Esercizio Commerciale* non può essere assegnatario di alcun quantitativo per il relativo *Esercizio Pubblico*;
4. Agli **Esercizi Commerciali** è riservato il quantitativo di tabacchi lavorati risultante dalla differenza tra il *Contingente Tabacchi* annualmente autorizzato e il quantitativo complessivo attribuito agli *Esercizi Pubblici* di tipo A e B di cui ai precedenti commi 2 e 3 così ripartito:
 - l'80% della quota risultante dalla differenza di cui sopra, sommato ai resti derivanti dall'applicazione dei correttivi e limiti, complessivamente considerati, di cui al successivo comma 5, viene assegnato proporzionalmente ai ricavi lordi dichiarati in sede di presentazione della richiesta di assegnazione quantitativo tabacchi lavorati;
 - il residuo 20%, sommato ai resti originati dal riparto dell'80%, viene distribuito in misura uguale tra tutti gli *Esercizi Commerciali*, ad esclusione degli assegnatari del quantitativo minimo. Alla quota di tabacchi lavorati così risultante vengono applicati gli ulteriori correttivi e le riassegnazioni di cui ai successivi commi 6, 7, 8 e 9;
 Si precisa che:
 - il quantitativo assegnato alle sole nuove richieste di rilascio della *Licenza Speciale Tabacchi* è pari a Kg. 450;
 - il quantitativo minimo assegnato alle richieste di rinnovo della *Licenza Speciale Tabacchi* è pari a Kg. 450;
 - vige l'obbligo del ritiro entro il 30 Novembre di ciascun anno di validità della licenza, di una quota pari ad almeno l'80% (con una tolleranza massima per difetto di 5 kg.) della quota annuale assegnata, pena l'attribuzione, per il solo anno successivo, di un quantitativo pari al quantitativo minimo stabilito⁸;
 - coloro i quali sono conduttori nello stesso edificio di due o più di detti tipi di esercizi, possono essere assegnatari di un solo quantitativo di *Contingente Tabacchi*.
5. L'80% della quota di tabacchi lavorati tiene conto dei seguenti **correttivi e limiti**:
 - * **correttivi di zona**:
 - zona 1**: Centro del paese – *Esercizi Commerciali* aventi accesso da Via Plan, Via Sant'Antoni, Via Fontana, Via Isola, Via Bondi, Via Pontiglia, Via Pienz, Via Dala Gesa (dall'incrocio con Via Plan all'incrocio con Via Pontiglia), Via Ostaria (dall'incrocio con Via Plan all'incrocio con Via Botarel): riduzione del 20%;
 - zona 2**: zone di perimetro del centro – *Esercizi Commerciali* aventi accesso da Via Dala Gesa (dall'incrocio con Via Pontiglia all'incrocio con Via Rasia), Via Ostaria (dall'incrocio con Via Botarel all'incrocio con Via Rasia), Via Botarel: nessuna riduzione;

⁸ Comma modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.69 del 01.10.2018

zona 3: zone periferiche – *Esercizi Commerciali* negozi aventi accesso da Via Teola, Via S.S. 301, Via Saroch (fino alla Chiesa), Via Rin, Via Domenion, Passo Forcola, Trepalle (Passo Eira, Via S.S. 301 da S. Anna al Passo Foscagno): aumento del 20%;

zona 4: zone esterne e disagiate – *Esercizi Commerciali* aventi accesso da Via Rasia, Via Olta, Via Saroch (dopo la Chiesa) ed oltre fino all'Albergo Forcola, Trepalle (dal Passo Eira a S. Anna compreso e tutte le altre Vie): aumento del 40%.

* **correttivi di specializzazione:** *Esercizi Commerciali* specializzati o finalizzati alla vendita esclusiva dei prodotti da fumo: aumento del 30% (indipendentemente dalla zona di appartenenza). Si precisa che per specializzazione commerciale si intende la vendita di almeno 60 tipologie di tabacchi lavorati in sigarette e di 800 tipologie di altri tabacchi lavorati (sigari, buste, etc.). L'attribuzione del presente correttivo non potrà in alcun caso essere applicata nel corso del primo anno di assegnazione del quantitativo.

* **limite di quantitativo:** a ciascun *Esercizio Commerciale* non possono comunque essere assegnati più di Kg. 1.000 di tabacchi lavorati, attribuiti quale tetto massimo nella richiamata quota dell'80%.

6. Ai titolari di *Esercizi Commerciali* richiedenti più *Licenze Speciali Tabacchi* si applicano i seguenti ulteriori correttivi:
 - seconda richiesta -20,00 %;
 - terza richiesta -30,00 %;
 - quarta richiesta -40,00 %;
 - dalla quinta richiesta -50,00 %;
7. La ulteriore quantità residua risultante dall'applicazione dei correttivi di cui sopra viene assegnata in misura uguale a tutte le richieste dei titolari degli *Esercizi Commerciali* esclusi i titolari di più licenze a partire dalla seconda.
8. Viene infine applicato un arrotondamento (fino a 5 compreso, per difetto, oltre il 5, per eccesso) per evitare la suddivisione dei colli
9. La rimanenza originata dall'arrotondamento viene assegnata in quantità massima di 10 chilogrammi a rotazione annuale a tutte le richieste degli *Esercizi Commerciali* esclusi i titolari di più licenze, a partire dalla seconda. Non ricevono questa ulteriore assegnazione gli esercizi assegnatari del quantitativo minimo.

Articolo 5

ASSEGNAZIONE DEL QUANTITATIVO TABACCHI

1. Tempistiche e quantitativi di attribuzione ad ogni titolare di *Licenza Speciale Tabacchi* della quota di tabacchi assegnata nell'anno, secondo le modalità di cui al precedente articolo, sono definiti dalla Giunta Comunale una volta ottenuta la relativa autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Articolo 6

MODALITÀ DI RICHIESTA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE TABACCHI

1. La richiesta dell'*Autorizzazione Tabacchi* deve essere presentata all'Ufficio Tributi dal titolare di Licenza Speciale Tabacchi o, previa apposita delega del titolare stesso, dagli spedizionieri abilitati alla gestione delle pratiche doganali o dai fornitori.
2. L'Ufficio Tributi rilascia al richiedente l'*Autorizzazione Tabacchi*, identificata con una numerazione progressiva annuale, nella quale vengono indicati il titolare della *Licenza Speciale Tabacchi*, i chilogrammi di tabacchi lavorati di cui è stata autorizzata l'introduzione e il fornitore degli stessi.

3. L'Ufficio Tributi comunica al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l'elenco delle *Autorizzazioni Tabacchi* rilasciate con conseguente scarico parziale del contingente.
4. I quantitativi di tabacchi lavorati non introdotti nel territorio del Comune di Livigno entro l'anno, si considerano perduti e quindi non recuperabili nell'anno successivo.

Articolo 7

CONDIZIONI DI VENDITA

1. Gli ***Esercizi Pubblici*** di tipo A e B di cui all'art. 4, commi 2 e 3, sono tenuti alla rivendita dei tabacchi lavorati in misura non superiore al pacchetto, pena la segnalazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la revoca della *Licenza Speciale Tabacchi*.
2. Gli ***Esercizi Commerciali*** al dettaglio di vicinato (aventi una superficie totale inferiore a 150 mq *ex D.lgs. 114/1998*), sono tenuti a mantenere in esposizione un assortimento di almeno 15 (quindici) tipologie diverse di tabacchi lavorati (sigarette a pacchetto) in spazi opportunamente e continuativamente dedicati all'esposizione degli stessi, di superficie verticale totale non inferiore a 2,50 mq, pena la segnalazione, a seguito dell'accertamento di una reiterata violazione, al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la revoca della *Licenza Speciale Tabacchi*.
3. Gli ***Esercizi Commerciali*** al dettaglio di media struttura (con superficie compresa fra 151 mq e 1.500 mq *ex D.lgs. 114/1998*), sono tenuti a mantenere in esposizione un assortimento di almeno 25 (venticinque) tipologie diverse di tabacchi lavorati (sigarette a pacchetto) in spazi opportunamente e continuativamente dedicati all'esposizione degli stessi, di superficie verticale totale non inferiore a 5,00 mq, pena la segnalazione, a seguito dell'accertamento di una reiterata violazione, al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la revoca della *Licenza Speciale Tabacchi*.
4. La vendita di tabacchi lavorati attraverso distributori automatici è consentita esclusivamente in adiacenza o all'interno di esercizi pubblici e/o commerciali dotati della relativa licenza speciale⁹.

Articolo 8

VERIFICHE REQUISITI

1. L'Ufficio Tributi effettuerà controlli a campione circa le dichiarazioni rese dal richiedente in sede di rilascio/rinnovo della *Licenza Speciale Tabacchi* e di assegnazione quantitativo tabacchi lavorati al fine di accertare la sussistenza dei requisiti che il richiedente ha dichiarato di possedere. A tal fine l'Ufficio Tributi può invitare i contribuenti ad esibire o trasmettere atti o documenti nonché effettuare verifiche presso il punto di rivendita dei tabacchi lavorati.
2. L'Ufficio Tributi può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati e richiedere agli Uffici Pubblici competenti, dati, notizie ed elementi riguardanti i singoli titolari di *Licenza Speciale Tabacchi*.
3. Qualsiasi difformità rispetto a quanto dichiarato nonché l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporterà la segnalazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la revoca della *Licenza Speciale Tabacchi* con conseguente sospensione del quantitativo di tabacchi lavorati precedentemente assegnato.

⁹ Comma aggiunto con Deliberazione del Consiglio Comunale n.69 del 01.10.2018

Articolo 9
APPLICAZIONE DEI DIRITTI SPECIALI

1. I tabacchi lavorati introdotti nel territorio extradoganale del Comune sono soggetti al versamento del *Diritto Speciale* istituito e disciplinato dalla legge L. 762/1973⁶ nonché dal Regolamento Comunale per l'applicazione dei Diritti Speciali.
2. Il mancato versamento dei *Diritti Speciali* comporta la segnalazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la revoca della *Licenza Speciale Tabacchi*.

Articolo 10
DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Il presente regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione, è pubblicato per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
2. Per il primo anno di applicazione i termini di presentazione delle richieste di cui all'art. 3 sono stabiliti tra il 16 Ottobre e il 10 Novembre 2017.

Allegati:

- sub A) Richiesta licenza tabacchi (Nuova)
- sub B) Richiesta licenza tabacchi (Rinnovo)
- sub C) Richiesta assegnazione quantitativo tabacchi (Esercizio pubblico)
- sub D) Richiesta assegnazione quantitativo tabacchi (Esercizio commerciale)

⁶ V. nota N. 2